



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
Città Metropolitana di Milano

AREA 3

Ordinanza Sindacale n. 11 del 03/07/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NEL TORRENTE MOLGORA E NEL CANALE VILLORESI PER RAGIONI DI INCOLUMITÀ PUBBLICA E RISCHIO IDRAULICO STRUTTURALE E CONTESTUALE REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 24/06/2026.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24/06/2026 veniva adottata ordinanza sindacale n. 10 con la quale veniva istituito il divieto permanente di balneazione nel Torrente Molgora e nel Canale Villoresi per ragioni di incolumità pubblica e rischio idraulico strutturale;

VISTA la nota della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 9642 del 1/7/2026, con la quale sono stati mossi rilievi in merito all'ordinanza sindacale n. 10 del 24/06/2026, invitando l'Amministrazione comunale a procedere alla sua riformulazione, valorizzando l'esercizio degli ordinari poteri comunali in materia;

VISTA la nota dell'ATS Milano Metropolitana della Città Metropolitana di Milano, pervenuta a questo Ente in data 18/06/2026 con protocollo n. 8927, con la quale viene evidenziato il concreto e grave rischio per la pubblica incolumità e la vita umana derivante dai tentativi di balneazione e frequentazione impropria dei corsi d'acqua artificiali e del reticolo idrico locale;

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Pessano con Bornago scorrono tratti del Torrente Molgora e del Canale Villoresi;

CONSIDERATO che tali corpi idrici presentano caratteristiche geomorfologiche e idrauliche che configurano un pericolo intrinseco, stabile e permanente per l'incolumità fisica di chiunque vi acceda per scopi natatori;

CONSIDERATO:

- che l'utilizzo improprio dei già menzionati corsi d'acqua per finalità balneari espone gli utenti a gravi pericoli, con conseguente rischio di incidenti e annegamenti;
- che dato il possibile superamento dei parametri sanitari sono possibili danni alla salute dei bagnanti per ingestione e contatto dermico;

RITENUTO, pertanto, necessario, a tutela della salute e della pubblica incolumità, vietare in via permanente la balneazione nei corsi d'acqua naturali e artificiali presenti sul territorio comunale;

PRESO ATTO che, soprattutto nel periodo estivo, tali aree sono frequentemente utilizzate dai cittadini per trovare refrigerio, con conseguente incremento del rischio derivante dall'accesso e dalla permanenza negli alvei e sui manufatti idraulici;

RITENUTO, pertanto, necessario vietare la balneazione negli alvei dei corsi d'acqua, nonché lo stazionamento sui manufatti idraulici, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute e la pubblica incolumità;

RAVVISATA la necessità di adottare il presente provvedimento nell'esercizio degli ordinari poteri comunali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone e prevenire il verificarsi di eventi dannosi;

RITENUTO che si rende necessaria l'apposizione di idonea cartellonistica ed informazione al pubblico di tale divieto ai sensi degli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

RITENUTO, contestualmente, di procedere, in via di autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla revoca dell'Ordinanza sindacale n. 10 del 24/06/2026;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

RICHIAMATI:

- l'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che disciplina le competenze comunali in materia;
- l'art. 83 del D.lgs. 152/2006 sulle "Acque di balneazione";

ORDINA

- o Il divieto assoluto e permanente di balneazione per chiunque nelle acque del Torrente Molgora e del Canale Villaresi, nei tratti che attraversano il territorio del Comune di Pessano con Bornago, come da allegato, fino ad emanazione di diverso provvedimento;
- o La contestuale revoca, per i motivi richiamati in premessa, dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 24/06/2026.

DISPONE

- a) Che il Comando di Polizia Locale provveda alla posa, verifica e mantenimento di idonea segnaletica monitoria di divieto lungo le sponde accessibili interessate, nonché alla costante vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
- b) Che la presente ordinanza:
 - venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web istituzionale e tramite posizionamento di cartelli indicativi ed informativi;
 - venga caricata nella apposita area del Ministero della Salute per assicurare una più ampia informazione e disponibilità al pubblico tramite il Portale Acque;
 - venga trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo – protocollo.prefmi@pec.interno.it ;
 - venga inviata alla A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it .
 - venga, infine, inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villaresi.

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, da proporre entro 120

- giorni dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente atto ai sensi del D.P.R. 1199/1971, come modificato dalla Legge 19/02/2026, n. 19;
- La violazione del divieto imposto dalla presente ordinanza ordinaria comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli organi di Polizia stradale e locale procederanno all'allontanamento immediato dei trasgressori dagli alvei a tutela della loro incolumità;
 - che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è l'arch. Alessandro Valli, Responsabile Area 3;

IL SINDACO

Alberto Villa

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)